

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 317/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

X LEGISLATURA

Progetto di Legge

DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'IDENTITA' DI GENERE E
L'ORIENTAMENTO SESSUALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 5243 del 31.01.2018

Classificazione 02.05

Relazione

Il presente progetto di legge è in coerenza con la normativa nazionale ed europea ed in linea con la roadmap dell'Unione europea contro l'omofobia e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014. La Direttiva Europea n. 2000/78 vieta le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale ed è stata recepita dall'ordinamento italiano dal D.lgs n. 2016/2003.

La necessità di una tutela dei diritti di uguaglianza e il contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere sono anche imposte dalla risoluzione del consiglio dei diritti umani dell'Onu del 24 settembre 2014 e già evidenziate dall'Alto Commissario per i diritti umani.

Secondo l'Agenzia europea per i diritti fondamentali una persona LGBT (lesbica, gay, bisessuale e transessuali/transgender) su tre è discriminata nell'accesso a beni e servizi, una su quattro è stata oggetto di violenze fisiche, una su cinque è stata discriminata nell'accesso al luogo di lavoro.

È a partire dalla cultura, dalla corretta informazione e dalla sensibilizzazione che si può effettuare un efficace contrasto e una prevenzione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, che deve partire dalle strutture educative, come sollecita il Parlamento europeo nella risoluzione del 9 settembre 2015.

Le linee guida del MIUR del 2015 di "orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" prevedono il contrasto al bullismo omofobico, cioè quel bullismo posto in essere nei confronti di un compagno di classe "perché ha un orientamento sessuale o un'identità di genere reale o percepita differente dalla propria" e che poggia le sue basi sulla disinformazione e su pregiudizi molto diffusi e radicati.

Il 17 maggio 2017, in occasione della Giornata mondiale contro l'omofobia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato che "l'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di uguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone", in quanto "manifestazioni che feriscono l'intera società, che risulta indebolita nei suoi valori fondamentali di convivenza" e che "Senza una cultura dei diritti di ciascuno non si diventa pienamente cittadini. La considerazione del valore dell'altro, l'accettazione delle differenze, sono alla base di ogni convivenza".

Non sono trascurabili le persone Intersex, ossia coloro che presentano condizioni congenite nelle quali lo sviluppo sessuale differisca da ciò che la classe medica genericamente intenda essere 'maschio' o 'femmina'. Le differenze possono essere cromosomiche, gonadiche o anatomiche. Ne conseguono interventi chirurgici o farmacologici eseguiti senza il pieno consenso della persona interessata -spesso in età neonatale- che possono comportare danni fisici e psicologici permanenti e talvolta l'assegnazione di un sesso difforme dall'identità di genere maturata dalla persona interessata, interventi equiparati alle mutilazioni genitali da vari Organismi Internazionali: la CAT, Commissione delle Nazioni Unite contro la Tortura (2011, 2015, 2016); il Consiglio per gli Affari Esteri dell'Unione Europea (2013); la PACE, Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (2013, 2017); la FRA, Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (2013); l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, congiuntamente con OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNFPA

e UNICEF (2014); l'OHCHR, Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (2015); il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa (2015); la CRPD, Commissione per i Diritti delle Persone con Disabilità (2015, 2016, 2017); la CRC, Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dei Bambini (2015, 2016, 2017); la CEDAW, Commissione per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne (2016, 2017); la HRCtee - CCPR, Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (2017).

Ed è per dare piena cittadinanza nella nostra Regione alle persone LGBTI che, in ossequio alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che lo statuto regionale ha fatto propria al comma 2 dell'art. 1, si propone il presente testo di legge.

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria ripudia ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e le caratteristiche sessuali e pone in essere azioni volte al loro superamento.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione italiana e al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamata dall'art. 1, comma 2 dello Statuto regionale.
3. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
4. La Regione favorisce la diffusione di una cultura antidiscriminatoria, anche attuando politiche e interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e le caratteristiche sessuali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) omofobia: paura e avversione irrazionale provata nei confronti di persone omosessuali, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender, intersex (LGBTI) sulla base di pregiudizi, assimilabili al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo; che si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti.
- b) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, caratteristiche sessuali ed ogni altra condizione personale o sociale;

c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera b), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;

d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, bandi o avvisi regionali, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera b);

e) orientamento sessuale: capacità di ciascun individuo di provare attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso individui di sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi i sessi.

f) identità di genere: percezione e consapevolezza che le persone hanno di sé come individui maschili, femminili o transgender, ovvero come persone che non si identificano necessariamente né con il genere femminile né maschile.

g) intersex: termine per descrivere varie condizioni congenite nelle quali lo sviluppo delle caratteristiche sessuali differisce da ciò che la classe medica genericamente intende essere 'maschio' o 'femmina'. Le differenze possono essere cromosomiche, gonadiche o anatomiche. Spesso ne conseguono interventi chirurgici o trattamenti farmacologici eseguiti senza il pieno consenso della persona interessata -molte volte in età neonatale- che possono comportare danni fisici e psicologici permanenti e talvolta l'assegnazione di un sesso difforme dall'identità di genere maturata dalla persona interessata.

h) Discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulle caratteristiche sessuali: insieme di stereotipi, rappresentazioni, pregiudizi emotivi e comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione, allontanamento, negazione, violenza nei confronti di ciò che non è inquadrabile nei modelli dominanti di 'femminile' e 'maschile'; in termini di orientamento sessuale, di identità di genere o caratteristiche fisiche.

Art. 3.

(Politiche per la famiglia e abitative)

1. All'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76";
2. All'art. 3, comma 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 è aggiunta il seguente capoverso: "e) gli uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76";
3. La Regione, secondo la finalità della presente legge e nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione, secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per riconoscere il diritto all'abitazione delle famiglie e per rimuovere e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera b);
4. L'articolo 1, comma 1, terzo periodo della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 è così modificato: "favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie sposate o unite civilmente a reddito medio basso".

Art. 4.

(Interventi in materia di politiche del lavoro, integrazione sociale e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, adotta interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle caratteristiche sessuali; in particolare attraverso i servizi per il lavoro e i centri per l'impiego; garantisce opportuni interventi atti a favorire l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative al superamento delle discriminazioni indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale.

3. La Regione può istituire meccanismi di incentivazione e premialità per le imprese che operano sul territorio regionale in possesso della certificazione SA8000 o che, comunque, certifichino il rispetto degli standard richiesti per il superamento delle discriminazioni.

4. La Regione può prevedere il possesso della certificazione SA8000 come requisito soggettivo di partecipazione delle imprese ai bandi di gara degli appalti pubblici nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In tal caso è fermo il diritto dell'impresa concorrente a dimostrare, in altro modo, alla stazione appaltante, di rispettare gli standard richiesti.

Art. 5.

(Ruolo dei servizi sanitari e socioassistenziali e tutela della salute)

1. Il Servizio Sanitario Regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, ai fini della presente Legge, promuovono e assicurano, nell'ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, ogni necessaria informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare se stessi e gli altri, e di esprimersi liberamente a prescindere dal loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali (intersex).

2. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le Università regionali, le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

3) La Regione Calabria, attraverso le aziende ospedaliere e la rete dei consultori territoriali, raccoglie il numero delle diagnosi delle nascite intersex, suddivise per anno e per i seguenti codici Diagnosis-related group (DRG):

- 752.7--Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo

- 752.8--Altre anomalie specificate degli organi genitali

- 752.9--Anomalie non specificate degli organi genitali

- 758.6--Disgenesia gonadica

- 758.7--Sindrome di Klinefelter

- 758.81--Altre condizioni dovute ad anomalie dei cromosomi sessuali

Per ciascun codice sarà inoltre annotato quanti e quali trattamenti codificati nel DRG siano stati abbinati; i dati saranno opportunamente anonimizzati e resi pubblici.

Art. 6.

(Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale:

a) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati e privato sociale, che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel campo della formazione professionale, dell'istruzione e in quello della lotta alle discriminazioni e con le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;

c) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

d) promuove, con l'ufficio scolastico regionale, con i centri di ricerca e i CUG delle università del territorio, attività di formazione e istituzione di spazi di ascolto al fine di fornire supporto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere, o caratteristiche sessuali, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, accademici o del proprio percorso formativo o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali.

Art. 7

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'omotransfobia).

1. È istituito, presso la Giunta Regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente sull'omotransfobia.

2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale ed è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento cultura o suo delegato;

b) da 5 rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni;

c) da 5 esperti nominati dalla Giunta Regionale, in possesso di comprovata esperienza nel settore;

3. L'espletamento degli incarichi viene svolto a titolo gratuito.

4. Al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti, per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative all'omotransfobia, l'osservatorio svolge azioni di monitoraggio, nel rispetto al diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione

e l'analisi delle segnalazioni fornite dalle Associazioni operanti sul territorio, dai servizi socio-sanitari, dalle istituzioni e da singoli cittadini, anche trasmettendo all'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni.

5. L'osservatorio di doterà di un proprio regolamento, approvato a maggioranza fra i suoi e le sue componenti.

6. L'osservatorio, entro il 17 maggio di ogni anno, invia al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; di detta relazione è data adeguata pubblicità sul sito internet istituzionale della Regione con ogni altro strumento a disposizione della Regione

Art. 8.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali calabresi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per sostenere il principio della parità di trattamento e il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali.

2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito delle funzioni attribuitagli dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, monitora e analizza le programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio regionale e all'osservatorio di cui all'articolo 7, per quanto di competenza.

Art. 9.

(Comunicazione istituzionale e formazione del personale regionale)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi corretti a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale dei cittadini e contro ogni forma di discriminazione.

2. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:

a) può adottare iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Calabria, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emanerà apposite direttive amministrative affinché eventuali dipendenti regionali o di enti ad essa collegati che vogliono veder

riconosciuta anche sul luogo di lavoro la propria identità di genere percepita possano disporre di una procedura definita per assicurare piena libertà e possibilità di ottenere un'identità alias consona al genere di elezione indipendentemente dal genere anagrafico.

Articolo 10

(misure di sostegno alle vittime)

1. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali.
2. La Regione garantisce il sostegno per i soggetti vittime di violenza e discriminazione anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'art. 2 del D.lgs 09/11/20017 n. 204 (attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa complessiva di euro 50.000,00 da iscrivere alla Missione U.04331103 "Fondo regionale per le politiche sociali", del Bilancio regionale di previsione 2016-2018.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Relazione finanziaria

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria e precisamente con U 04331103 (Fondo regionale politiche sociali). Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Al finanziamento della presente legge, possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e nazionali. Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolato seguente.

Nello specifico, le somme impiegate, sono così ripartite (tabella 1 - oneri finanziari):

- Art. 1) La somma di € 20.000,00 è impegnata per stampati, iniziative e manifestazioni da tenersi nelle 5 province calabresi ed un convegno Regionale, e viene così così ripartita:
5.000,00 per stampati e € 15.000,00 per n° 5 convegni provinciali che interessino mondo del lavoro, scuole, enti pubblici al fine della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e n° 1 manifestazione di interesse regionale.
Tale somma sarà una tantum e non verrà impegnata negli anni a venire.
- Art. 2) La somma di € 30.000,00 è totalmente impegnata, nella creazione di spazi d'ascolto come stabilito dall'Art. 6 comma, 2 d della presente legge, ripartiti tra le 5 province calabresi.
Tali spese concorrono al minimo necessario per la organizzazione materiale degli stessi (modulistica, stampati, cancelleria e quant'altro serva per il minimo svolgimento delle attività di routine).
L'organizzazione del personale, fornita dalle parti in maniera totalmente gratuita e sotto forma di volontariato, sarà strutturata facendo capo ad un pool di esperti e dalle Associazioni riconosciute, che sono impegnate sul territorio per gli stessi fini. L'organizzazione del personale esperto e le sedi operative saranno totalmente di competenza della Giunta Regionale, che si avvarrà di mezzi e personale in house, come stabilito dalla presente legge.
- Art. 3) Come recita il comma 3 dell'art. 7 non sono previsti a carico della Regione oneri aggiuntivi all'istituzione dell'Osservatorio regionale sull'omotransfobia.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo - Emendamento interamente sostitutivo della proposta di legge 251/X: "Disposizioni contro le discriminazioni generate dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale."

Tab.1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Promozione di iniziative informative di educazione culturale (Art. 6 comma 2b)	C	A	20.000,00
2	Attivazione e organizzazione dei spazi d'ascolto (Art. 6 comma 2d)	C	P	30.000,00
3	Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'omotransfobia	C	P	0

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
U04331103	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Totale	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00

Reggio Calabria, 31/01/2018

On. Giuseppe Giudiceandrea
PRESIDENTE CONSIGLIO
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On. Giuseppe Giudiceandrea